

Bruxelles, 29 agosto 2019
(OR. en)

11793/19

PECHE 363
DELECT 168

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	29 agosto 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 6204 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 29.8.2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 6204 final.

All: C(2019) 6204 final



Bruxelles, 29.8.2019
C(2019) 6204 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 29.8.2019

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Un obiettivo fondamentale della politica comune della pesca (PCP) è la progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'UE. Tale politica, inteso a garantire un uso più efficiente delle risorse disponibili, risponde a un interesse pubblico per porre fine alla pratica che consiste nel riversare in mare pesce.

La PCP prevede un'eccezione all'obbligo di sbarco per le specie per le quali siano scientificamente dimostrati tassi di sopravvivenza elevati, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013¹. L'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), di detto regolamento stabilisce anche meccanismi specifici di flessibilità o esenzioni *de minimis* qualora sia scientificamente dimostrato che è molto difficile conseguire aumenti di selettività o per evitare costi sproporzionati dovuti al trattamento delle catture indesiderate.

A norma dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 qualora per l'attività di pesca in questione non sia adottato un piano pluriennale, o un piano di gestione a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1967/2006², la Commissione ha il potere di adottare piani in materia di rigetti, a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Detti piani in materia di rigetti sono contemplati quale misura temporanea avente una durata massima triennale, rinnovabile per un ulteriore periodo complessivo di tre anni. Essi si basano su raccomandazioni comuni concordate da gruppi di Stati membri della stessa regione o dello stesso bacino marittimo sulla base della cooperazione regionale o della regionalizzazione, volta a garantire che le norme tengano conto delle specificità dei singoli tipi di pesca e dei bacini marittimi.

Un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale è stato adottato il 20 giugno 2019 ed è entrato in vigore il 16 luglio 2019³. L'articolo 14 di detto regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che specifichino i dettagli dell'obbligo di sbarco sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri. Tuttavia, per quanto riguarda il Mar Mediterraneo occidentale, solo una delle specie incluse nella presente proposta è coperta dal piano pluriennale. Tale specie fa inoltre parte di un'esenzione *de minimis* combinata che si applica contemporaneamente ad altre specie demersali non incluse nel piano pluriennale. Per quanto riguarda le catture accessorie di stock di piccoli pelagici, l'esenzione della presente proposta si applica alle catture accessorie delle attività di pesca che sfruttano gli stock demersali e non soltanto gli stock coperti dal piano pluriennale.

Non sono finora stati adottati piani pluriennali per quanto riguarda il Mare Adriatico e il Mar Mediterraneo sudorientale.

L'obbligo di sbarco per la pesca demersale nel Mar Mediterraneo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017 alle specie che definiscono le attività di pesca e al più tardi a decorrere

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

² Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

³ Regolamento (UE) 2019/1022 del 20.6.2019 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1).

dal 1° gennaio 2019 a tutte le altre specie. L'obbligo di sbarco per le attività di pesca di pelagici nel Mar Mediterraneo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione⁴ del 20 ottobre 2016 ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo, applicabile dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019. Il regolamento è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/153 della Commissione⁵ del 23 ottobre 2017 e dal regolamento delegato (UE) 2018/2036 della Commissione⁶ del 18 ottobre 2018 al fine di includervi ulteriori esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza ed esenzioni *de minimis* e di prorogare l'applicazione del piano in materia di rigetti fino al 31 dicembre 2021.

Inoltre, il regolamento delegato (UE) 2018/161 della Commissione del 23 ottobre 2017 ha istituito un'esenzione *de minimis* dall'obbligo di sbarco per alcune attività mirate di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo che si applica fino al 31 dicembre 2020.

La presente proposta dispone la proroga fino al 31 dicembre 2021 delle seguenti esenzioni temporanee già concesse fino al 31 dicembre 2019 dal regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione, modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/153 della Commissione e dal regolamento delegato (UE) 2018/2036 della Commissione:

- esenzione legata al tasso di sopravvivenza per l'occhialone catturato con ami e palangari nel Mar Mediterraneo occidentale;
- esenzione legata al tasso di sopravvivenza per l'aragosta e l'astice catturati con reti, nasse e trappole nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale;
- esenzione *de minimis* per la spigola, lo sparaglione, il sarago pizzuto, il sarago maggiore, il sarago testa nera, le cernie, la mormora, il pagello mafrone, l'occhialone, il pagello fragolino, il pagro mediterraneo, la cernia di fondale, la sogliola, l'orata e il gambero rosa mediterraneo nel Mar Mediterraneo occidentale: fino al 5 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico, fino al 3 % del totale di catture di tali specie, fatta eccezione per il gambero rosa mediterraneo, effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrotto e tramagli e fino all'1 % del totale di catture annue di tali specie, fatta eccezione per l'occhialone e il gambero rosa mediterraneo, effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari;
- esenzione *de minimis* per la spigola, lo sparaglione, il sarago pizzuto, il sarago maggiore, il sarago testa nera, le cernie, la mormora, il pagello mafrone, l'occhialone, il pagello fragolino, il pagro mediterraneo, la cernia di fondale, l'orata e il gambero rosa mediterraneo nel Mare Adriatico: fino al 5 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico; fino al 3 % del totale di catture annue di tali specie, fatta eccezione per il gambero rosa mediterraneo ma inclusa la sogliola, effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrotto e tramagli e fino all'1 % del totale

⁴ Regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo (GU L 14 del 18.1.2017, pag. 4).

⁵ Regolamento delegato (UE) 2018/153 della Commissione, del 23 ottobre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo (GU L 29 dell'1.2.2018, pag. 1).

⁶ Regolamento delegato (UE) 2018/2036 della Commissione, del 18 ottobre 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo (GU L 327 del 21.12.2018, pag. 27).

di catture annue di tali specie, fatta eccezione per l'occhialone e il gambero rosa mediterraneo ma inclusa la sogliola, effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari;

- esenzione *de minimis* per la spigola, lo sparaglione, il sarago pizzuto, il sarago maggiore, il sarago testa nera, le cernie, la mormora, il pagello mafrone, l'occhialone, il pagello fragolino, il pagro mediterraneo, la cernia di fondale, la sogliola e l'orata nel Mar Mediterraneo sudorientale: fino al 5 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico; fino al 3 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbocco e tramagli e fino all'1 % del totale di catture annue di tali specie, fatta eccezione per l'occhialone ma incluso il nasello (*Merluccius merluccius*), effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari;
- esenzione *de minimis* per le acciughe, le sardine, gli sgombri e i suri, fino al 5 % del totale di catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale.

Le esenzioni *de minimis* si applicano a diverse specie catturate contemporaneamente e in quantitativi altamente variabili, il che rende difficoltoso l'approccio per stock unico, da pescherecci di piccola taglia e sbarcate in diversi punti di sbarco ripartiti geograficamente lungo la costa. Tali specie sono soggette a taglie minime di conservazione di cui all'allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241⁷ e non, in questa fase, a limiti di cattura, il che non consente di attuare l'articolo 15, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. In tale contesto la Commissione ritiene accettabile l'applicazione di tali esenzioni *de minimis* a detti gruppi di specie.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione geografico del piano in materia di rigetti, il gruppo degli Stati membri per il Mediterraneo sudorientale (Sudestmed) propone di estendere l'area interessata dal piano alle GSA 14, 21, 24, 26 e 27 per coprire l'intero bacino del Mediterraneo sudorientale.

La Commissione osserva infine che gli Stati membri si adoperano ad aumentare la selettività degli attrezzi da pesca in linea con i risultati degli attuali programmi di ricerca al fine di ridurre e limitare le catture indesiderate e in particolare le catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione. La Commissione rileva inoltre che gli Stati membri si impegnano a individuare le zone di riproduzione, oltre a quelle già individuate in seno alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) per la protezione degli stock di novellame di specie demersali.

In linea con la raccomandazione comune per il Mar Mediterraneo occidentale, la Commissione incoraggia su base volontaria l'uso di reti da traino a sacco e/o avansacco T90 con dimensioni di maglia pari a 50 mm nonché la continuazione delle prove di fermo in tempo reale.

⁷ Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

Conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la proposta di atto delegato si basa su tre raccomandazioni comuni elaborate e presentate alla Commissione europea dagli Stati membri interessati che hanno un interesse diretto alla gestione delle attività di pesca considerate nelle seguenti regioni: Francia, Italia e Spagna per il Mar Mediterraneo occidentale (gruppo ad alto livello Pescamed), Croazia, Italia e Slovenia per il Mare Adriatico (gruppo ad alto livello Adriatica) e Cipro, Grecia, Italia e Malta per il Mar Mediterraneo sudorientale (gruppo ad alto livello Sudestmed). Gli elementi proposti sopra provengono da queste tre raccomandazioni comuni.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Ai fini dell'attuazione dell'approccio regionalizzato, gli Stati membri facenti parte dei gruppi Pescamed, Adriatica e Sudestmed hanno convenuto che la presidenza di ciascun gruppo avrebbe dovuto presentare una raccomandazione comune alla Commissione. Di conseguenza le raccomandazioni comuni sono state presentate ai servizi della Commissione a maggio 2019. Esse contenevano fra l'altro i seguenti elementi:

- una descrizione delle attività di pesca interessate dal piano in materia di rigetti;
- elementi di prova che giustificano l'estensione fino al 31 dicembre 2021 delle esenzioni temporanee legate all'alto tasso di sopravvivenza;
- elementi di prova che giustificano l'estensione fino al 31 dicembre 2021 delle esenzioni *de minimis*.

Conformemente alla procedura descritta all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, tali raccomandazioni comuni sono frutto delle discussioni svoltesi fra gli Stati membri mediterranei che hanno un interesse diretto alla gestione della pesca, tenuto conto anche dei pareri del Consiglio consultivo del Mediterraneo (MEDAC), competente per le attività di pesca oggetto delle raccomandazioni comuni.

Le raccomandazioni comuni sono state elaborate dagli Stati membri interessati in conseguenza di riunioni dei gruppi tecnici e in occasione di riunioni del gruppo dei direttori. Quando consultato dal gruppo Sudestmed, il MEDAC ha fatto riferimento alla consulenza fornita nel 2018 quando sono state presentate le raccomandazioni comuni precedenti.

Gli Stati membri mediterranei hanno inoltre ricercato un approccio coerente per tutto il Mar Mediterraneo.

Gli elementi delle raccomandazioni comuni definitive presentate alla Commissione dagli Stati membri in materia di attuazione dell'obbligo di sbarco e le relative disposizioni specifiche incluse sono state valutate dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) durante la sessione plenaria estiva che si è svolta fra il 1° e il 5 luglio 2019⁸.

Le raccomandazioni comuni facevano altresì riferimento all'esenzione per i pesci danneggiati da predatori. Tale esenzione è già contemplata dall'articolo 15, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non ha bisogno di essere attuata mediante un atto delegato.

Sulla base della valutazione effettuata dallo CSTEP e dalla Commissione, la Commissione ritiene che le raccomandazioni comuni siano conformi all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, come precedentemente indicato.

⁸

<https://stecf.jrc.ec.europa.eu/plen1902>

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Sintesi delle misure proposte

Il principale intervento giuridico consiste nell'adottare misure che agevolino l'attuazione dell'obbligo di sbarco.

Il regolamento precisa le specie e le attività di pesca cui si applicheranno misure specifiche.

Base giuridica

Articolo 15, paragrafo 6, e articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

Principio di proporzionalità

La proposta rientra nel campo di applicazione dei poteri delegati conferiti alla Commissione dall'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non va al di là di quanto è necessario per conseguire l'obiettivo di tale disposizione.

Scelta dello strumento

Lo strumento proposto è un regolamento delegato della Commissione. Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: alla Commissione è stato conferito il potere di adottare un piano in materia di rigetti mediante atti delegati. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto hanno presentato raccomandazioni comuni. Le misure contemplate nelle raccomandazioni comuni e incluse nella presente proposta sono basate sui migliori pareri scientifici disponibili e soddisfano tutti i requisiti pertinenti di cui all'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 29.8.2019

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio⁹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira all'eliminazione progressiva dei rigetti nelle attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco per le catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mar Mediterraneo, anche per le catture di specie soggette a taglie minime di cui all'allegato IX del regolamento (UE) n. 2019/1241¹⁰.
- (2) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica alla pesca demersale nel Mar Mediterraneo al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2017 alle specie che definiscono le attività di pesca e al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2019 a tutte le altre specie.
- (3) Il regolamento (UE) 2019/1022¹¹ istituisce un piano pluriennale per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo occidentale. Francia, Italia e Spagna hanno presentato una raccomandazione comune in cui chiedevano un'esenzione *de minimis* per le catture effettuate con reti a strascico. Tale richiesta riguarda tuttavia un gruppo di tredici specie considerate complessivamente, di cui soltanto una rientra nell'ambito di applicazione del piano pluriennale. La raccomandazione comune chiede inoltre un'esenzione per le catture accessorie di specie pelagiche effettuate con reti a strascico. Tale richiesta riguarda tuttavia le attività di pesca che sfruttano stock demersali che non si limitano a quelli inclusi nel piano pluriennale.

⁹ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

¹⁰ Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

¹¹ Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1).

- (4) Non sono finora stati adottati piani pluriennali per quanto riguarda il Mare Adriatico e il Mar Mediterraneo sudorientale.
- (5) Al fine di attuare l'obbligo di sbarco, l'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante atti delegati, per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile per ulteriori tre anni complessivi, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.
- (6) Il regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione¹² ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo, applicabile dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, sulla base di tre raccomandazioni comuni presentate alla Commissione nel 2016 da alcuni Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto nel Mar Mediterraneo (Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Malta e Slovenia). Le tre raccomandazioni comuni riguardavano rispettivamente il Mar Mediterraneo occidentale, il Mare Adriatico e il Mar Mediterraneo sudorientale.
- (7) Il regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/153 della Commissione e dal regolamento delegato (UE) 2018/2036 della Commissione¹³ a seguito delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto relativamente al Mar Mediterraneo occidentale, al Mare Adriatico e al Mar Mediterraneo sudorientale.
- (8) Nel maggio 2019, a seguito di consultazioni in seno al gruppo regionale ad alto livello Pescamed, Francia, Italia e Spagna hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune per un piano in materia di rigetti per la pesca di specie demersali nel Mediterraneo occidentale.
- (9) Nel maggio 2019, a seguito di consultazioni in seno al gruppo regionale ad alto livello Sudestmed, Cipro, Grecia, Italia e Malta hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune per un piano in materia di rigetti per la pesca di specie demersali nel Mar Mediterraneo sudorientale.
- (10) Nel maggio 2019, a seguito di consultazioni in seno al gruppo regionale ad alto livello Adriatica, Croazia, Italia e Slovenia hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune per un piano in materia di rigetti per la pesca di specie demersali nel Mare Adriatico.
- (11) Le tre raccomandazioni comuni sono state valutate dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) in occasione della sessione plenaria estiva tenutasi dall'1° al 5 luglio 2019¹⁴.
- (12) Nel luglio 2019 i tre gruppi ad alto livello degli Stati membri hanno presentato raccomandazioni comuni aggiornate che sono state allineate con i pareri scientifici.

¹² Regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo (GU L 14 del 18.1.2017, pag. 4).

¹³ Regolamento delegato (UE) 2018/2036 della Commissione, del 18 ottobre 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo (GU L 327 del 21.12.2018, pag. 27).

¹⁴ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/plen1902>

- (13) Conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha tenuto conto della valutazione dello CSTEP e dell'esigenza che gli Stati membri garantiscano la piena attuazione dell'obbligo di sbarco.
- (14) La raccomandazione comune aggiornata per il Mar Mediterraneo occidentale propone di applicare l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza, prevista all'articolo 15, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, all'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) catturato con ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) fino al 31 dicembre 2021. Lo CSTEP ha ritenuto che elementi di prova a sostegno di tale esenzione siano stati forniti nel 2018. Ulteriori dati forniti nel 2019 vanno a rafforzare tale richiesta. È pertanto opportuno prorogare l'applicazione dell'esenzione fino al 31 dicembre 2021.
- (15) Le tre raccomandazioni comuni aggiornate propongono di applicare l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza all'astice (*Homarus gammarus*) e all'aragosta (*Palinuridae*) catturati con reti (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) e con nasse e trappole (FPO, FIX) nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale fino al 31 dicembre 2021. Lo CSTEP ha ritenuto che il metodo utilizzato per fornire ulteriori elementi di prova fosse affidabile e che il tasso di sopravvivenza fosse elevato (64 %). Alla luce di quanto precede, è opportuno prorogare l'applicazione di tali esenzioni fino al 31 dicembre 2021.
- (16) La raccomandazione comune aggiornata per il Mar Mediterraneo occidentale propone di applicare l'esenzione *de minimis*, prevista all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 alla spigola (*Dicentrarchus labrax*), allo sparaglione (*Diplodus annularis*), al sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), al sarago maggiore (*Diplodus sargus*), al sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), alle cernie (*Epinephelus* spp.), alla mormora (*Lithognathus mormyrus*), al pagello mafrone (*Pagellus acarne*), all'occhialone (*Pagellus bogaraveo*), al pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*), al pagro mediterraneo (*Pagrus*), alla cernia di fondale (*Polyprion americanus*), alla sogliola (*Solea solea*), all'orata (*Sparus aurata*) e al gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*), fino al 5 % nel 2020 e nel 2021 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX); fino al 3 % nel 2020 e nel 2021 del totale di catture annue di tali specie, fatta eccezione per il gambero rosa mediterraneo, effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbocco e tramagli (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) e fino all'1 % nel 2020 e nel 2021 del totale di catture annue di tali specie, fatta eccezione per l'occhialone e il gambero rosa mediterraneo, effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX). Lo CSTEP ha ritenuto che vi fossero elementi di prova a sostegno dell'aumento dei costi risultanti dall'allungamento dei tempi di trattamento e di cernita a bordo. Lo CSTEP ha inoltre preso atto degli elementi di prova relativi al costo della gestione delle catture indesiderate a terra, operazione difficile nel Mar Mediterraneo perché la flotta è composta principalmente da pescherecci di piccole dimensioni che sbarcano le catture in molti porti ripartiti lungo la costa. Lo CSTEP ha concluso che, a causa delle piccole quantità e del gran numero di luoghi di sbarco, anche nel caso in cui le catture indesiderate sbarcate potessero essere vendute, gli elementi di prova indicavano che i costi di raccolta sarebbero stati sproporzionati.
- (17) La raccomandazione comune aggiornata per il Mare Adriatico propone di applicare l'esenzione *de minimis* alla spigola (*Dicentrarchus labrax*), allo sparaglione (*Diplodus annularis*), al sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), al sarago maggiore (*Diplodus sargus*), al sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), alle cernie (*Epinephelus* spp.), alla

mormora (*Lithognathus mormyrus*), al pagello mafrone (*Pagellus acarne*), all'occhialone (*Pagellus bogaraveo*), al pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*), al pagro mediterraneo (*Pagrus pagrus*), alla cernia di fondale (*Polyprion americanus*), all'orata (*Sparus aurata*) e al gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*), fino al 5 % nel 2020 e nel 2021 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX); fino al 3 % nel 2020 e nel 2021 del totale di catture annue di tali specie, fatta eccezione per il gambero rosa mediterraneo ma inclusa la sogliola, effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbocco e tramagli (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) e fino all'1 % nel 2020 e nel 2021 del totale di catture annue di tali specie, fatta eccezione per l'occhialone e il gambero rosa mediterraneo ma inclusa la sogliola, effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX). Lo CSTEP ha ritenuto che vi fossero elementi di prova a sostegno dell'aumento dei costi risultanti dall'allungamento dei tempi di trattamento e di cernita a bordo. Lo CSTEP ha inoltre preso atto degli elementi di prova relativi al costo della gestione delle catture indesiderate a terra, operazione difficile nel Mar Mediterraneo perché la flotta è composta principalmente da pescherecci di piccole dimensioni che sbarcano le catture in molti porti ripartiti lungo la costa. Lo CSTEP ha concluso che, a causa delle piccole quantità e del gran numero di luoghi di sbarco, anche nel caso in cui le catture indesiderate sbarcate potessero essere vendute, gli elementi di prova indicavano che i costi di raccolta sarebbero stati sproporzionati.

- (18) La raccomandazione comune aggiornata per il Mar Mediterraneo sudorientale propone di applicare l'esenzione *de minimis* alla spigola (*Dicentrarchus labrax*), allo sparaglione (*Diplodus annularis*), al sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), al sarago maggiore (*Diplodus sargus*), al sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), alle cernie (*Epinephelus* spp.), alla mormora (*Lithognathus mormyrus*), al pagello mafrone (*Pagellus acarne*), all'occhialone (*Pagellus bogaraveo*), al pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*), al pagro mediterraneo (*Pagrus pagrus*), alla cernia di fondale (*Polyprion americanus*), alla sogliola (*Solea solea*) e all'orata (*Sparus aurata*), fino al 5 % nel 2020 e nel 2021 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX); fino al 3 % nel 2020 e nel 2021 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbocco e tramagli (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) e fino all'1 % del totale di catture annue di tali specie nel 2020 e nel 2021, fatta eccezione per l'occhialone ma incluso il nasello, effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX). Lo CSTEP ha ritenuto che vi fossero elementi di prova a sostegno dell'aumento dei costi risultanti dall'allungamento dei tempi di trattamento e di cernita a bordo. Lo CSTEP ha inoltre preso atto degli elementi di prova relativi al costo della gestione delle catture indesiderate a terra, operazione difficile nel Mar Mediterraneo perché la flotta è composta principalmente da pescherecci di piccole dimensioni che sbarcano le catture in molti porti ripartiti lungo la costa. Lo CSTEP ha concluso che, a causa delle piccole quantità e del gran numero di luoghi di sbarco, anche nel caso in cui le catture indesiderate sbarcate potessero essere vendute, gli elementi di prova indicavano che i costi di raccolta sarebbero stati sproporzionati.
- (19) Lo CSTEP ha osservato che le esenzioni di cui ai considerando (16), (17) e (18) riguardano un ampio gruppo di specie con tassi di rigetto molto variabili ma che, tenuto conto dell'ampia copertura, costituiscono un approccio valido data la complessità delle attività di pesca interessate. Infine lo CSTEP ha ritenuto che singole esenzioni *de minimis* relative a singole specie comporterebbero probabilmente molte

esenzioni separate che sarebbero altrettanto difficili da monitorare. Le esenzioni proposte si applicano a gruppi di specie che coprono il resto delle specie soggette a taglie minime di cui all'allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241 e, in questa fase, non soggette a limiti di cattura; l'articolo 15, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non è pertanto applicabile. Inoltre, tali specie sono catturate contemporaneamente, in quantitativi altamente variabili, il che rende difficoltoso l'approccio per stock unico. Tali specie sono inoltre catturate da pescherecci di piccole dimensioni e sbarcate in diversi punti di sbarco ripartiti geograficamente lungo la costa.

- (20) Le tre raccomandazioni comuni aggiornate propongono di applicare l'esenzione *de minimis* all'acciuga (*Engraulis encrasicolus*), alla sardina (*Sardina pilchardus*), agli sgombri (*Scomber* spp.) e ai suri (*Trachurus* spp.), fino al 5 % del totale di catture accessorie annue di tali specie nel 2020 e nel 2021 effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale. Lo CSTEP ha ritenuto che vi fossero elementi di prova a sostegno dell'aumento dei costi risultanti dall'allungamento dei tempi di trattamento e di cernita a bordo. Lo CSTEP ha inoltre preso atto degli elementi di prova relativi al costo della gestione delle catture indesiderate a terra, operazione difficile nel Mar Mediterraneo. Lo CSTEP ha concluso che, a causa delle piccole quantità e del gran numero di luoghi di sbarco, anche nel caso in cui le catture indesiderate sbarcate potessero essere vendute, gli elementi di prova indicavano che i costi di raccolta sarebbero stati sproporzionati.
- (21) Alla luce di quanto precede, è opportuno applicare le esenzioni *de minimis* di cui ai considerando (16), (17), (18) e (20) fino al 31 dicembre 2021 in conformità alle percentuali proposte nelle raccomandazioni comuni e a livelli non superiori a quelli autorizzati a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (22) Infine la raccomandazione comune aggiornata per il Mar Mediterraneo sudorientale propone di estendere l'ambito di applicazione geografico dei piani in materia di rigetto alle sottozone geografiche (GSA) 14, 21, 24, 26 e 27. Lo CSTEP ha fatto riferimento a tale proposta senza fornire ulteriori commenti. L'estensione dell'ambito di applicazione a tutto il bacino del Mar Mediterraneo sudorientale aumenterà la coerenza e consentirà una migliore attuazione dell'obbligo di sbarco. Tale estensione dell'ambito di applicazione geografico appare pertanto adeguata.
- (23) Gli Stati membri hanno rinnovato il proprio impegno ad aumentare la selettività degli attrezzi da pesca in linea con i risultati degli attuali programmi di ricerca al fine di ridurre e limitare le catture indesiderate e in particolare le catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione.
- (24) Gli Stati membri si impegnano inoltre a individuare ulteriori zone di riproduzione al fine di ridurre la mortalità del novellame.
- (25) In linea con la raccomandazione comune per il Mar Mediterraneo occidentale, gli Stati membri interessati incoraggiano l'uso di reti da traino a sacco o avansacco T90 con dimensioni di maglia pari a 50 mm e la prosecuzione delle prove di fermo in tempo reale.
- (26) Le misure proposte nelle raccomandazioni comuni aggiornate sono conformi all'articolo 15, paragrafo 4 e paragrafo 5, lettera c), e all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono pertanto essere incluse nel piano in materia di rigetti previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione.

- (27) Le esenzioni *de minimis* per le piccole specie pelagiche nelle attività di pesca dirette alla loro cattura sono stabilite nel regolamento delegato (UE) 2018/161 della Commissione¹⁵. È invece opportuno che le esenzioni *de minimis* per le catture accessorie di piccole specie pelagiche effettuate nelle attività di pesca demersale siano incluse nel regolamento delegato (UE) 2017/86.
- (28) È pertanto opportuno che il regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione sia modificato di conseguenza.
- (29) Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci unionali e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. È opportuno che esso si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2020,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2017/86 è così modificato:

- (1) all'articolo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
- "e) «Mar Mediterraneo sudorientale»: le sottozone geografiche 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della CGPM.";
- (2) all'articolo 3, paragrafo 1, le lettere da g) a i) sono sostituite dalle seguenti:
- "g) all'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) catturato con ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) nel Mar Mediterraneo occidentale;
- h) all'astice (*Homarus gammarus*) catturato con reti (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) e con nasse e trappole (FPO, FIX) nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale;
- i) all'aragosta (*Palinuridae*) catturata con reti (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) e con nasse e trappole (FPO, FIX) nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale.";
- (3) all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), i punti da iii) a vi) sono sostituiti dai seguenti:
- "iii) per la spigola (*Dicentrarchus labrax*), lo sparaglione (*Diplodus annularis*), il sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), il sarago maggiore (*Diplodus sargus*), il sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), le cernie (*Epinephelus* spp.), la mormora (*Lithognathus mormyrus*), il pagello mafrone (*Pagellus acarne*), l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*), il pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*), il pagro mediterraneo (*Pagrus pagrus*), la cernia di fondale (*Polyprion americanus*), la sogliola (*Solea solea*), l'orata (*Sparus aurata*) e il gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*), fino a un massimo del 5 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;
- iv) per la spigola (*Dicentrarchus labrax*), lo sparaglione (*Diplodus annularis*), il sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), il sarago maggiore (*Diplodus sargus*), il sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), le cernie (*Epinephelus* spp.), la mormora

¹⁵ Regolamento delegato (UE) 2018/161 della Commissione, del 23 ottobre 2017, che istituisce un'esenzione *de minimis* dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo (GU L 30 del 2.2.2018, pag. 1).

(*Lithognathus mormyrus*), il pagello mafrone (*Pagellus acarne*), l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*), il pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*), il pagro mediterraneo (*Pagrus pagrus*), la cernia di fondale (*Polyprion americanus*), la sogliola (*Solea solea*) e l'orata (*Sparus aurata*), fino a un massimo del 3 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli;

v) per la spigola (*Dicentrarchus labrax*), lo sparaglione (*Diplodus annularis*), il sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), il sarago maggiore (*Diplodus sargus*), il sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), le cernie (*Epinephelus* spp.), la mormora (*Lithognathus mormyrus*), il pagello mafrone (*Pagellus acarne*), il pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*), il pagro mediterraneo (*Pagrus pagrus*), la cernia di fondale (*Polyprion americanus*), la sogliola (*Solea solea*) e l'orata (*Sparus aurata*), fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari;

vi) per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*), la sardina (*Sardina pilchardus*), gli sgombri (*Scomber* spp.) e i suri (*Trachurus* spp.), fino a un massimo del 5 % del totale di catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;"

(4) all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), i punti da v) a viii) sono sostituiti dai seguenti:

"v) per la spigola (*Dicentrarchus labrax*), lo sparaglione (*Diplodus annularis*), il sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), il sarago maggiore (*Diplodus sargus*), il sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), le cernie (*Epinephelus* spp.), la mormora (*Lithognathus mormyrus*), il pagello mafrone (*Pagellus acarne*), l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*), il pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*), il pagro mediterraneo (*Pagrus pagrus*), la cernia di fondale (*Polyprion americanus*), l'orata (*Sparus aurata*) e il gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*), fino a un massimo del 5 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

vi) per la spigola (*Dicentrarchus labrax*), lo sparaglione (*Diplodus annularis*), il sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), il sarago maggiore (*Diplodus sargus*), il sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), le cernie (*Epinephelus* spp.), la mormora (*Lithognathus mormyrus*), il pagello mafrone (*Pagellus acarne*), l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*), il pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*), il pagro mediterraneo (*Pagrus pagrus*), la cernia di fondale (*Polyprion americanus*), la sogliola (*Solea solea*) e l'orata (*Sparus aurata*), fino a un massimo del 3 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli;

vii) per la spigola (*Dicentrarchus labrax*), lo sparaglione (*Diplodus annularis*), il sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), il sarago maggiore (*Diplodus sargus*), il sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), le cernie (*Epinephelus* spp.), la mormora (*Lithognathus mormyrus*), il pagello mafrone (*Pagellus acarne*), il pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*), il pagro mediterraneo (*Pagrus pagrus*), la cernia di fondale (*Polyprion americanus*), la sogliola (*Solea solea*) e l'orata (*Sparus aurata*), fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari;

viii) per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*), la sardina (*Sardina pilchardus*), gli sgombri (*Scomber* spp.) e i suri (*Trachurus* spp.), fino a un massimo del 5 % del

totale di catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;"

(5) all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), i punti da iv) a vii) sono sostituiti dai seguenti:

"iv) per la spigola (*Dicentrarchus labrax*), lo sparaglione (*Diplodus annularis*), il sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), il sarago maggiore (*Diplodus sargus*), il sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), le cernie (*Epinephelus* spp.), la mormora (*Lithognathus mormyrus*), il pagello mafrone (*Pagellus acarne*), l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*), il pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*), il pagro mediterraneo (*Pagrus pagrus*), la cernia di fondale (*Polyprion americanus*), la sogliola (*Solea solea*) e l'orata (*Sparus aurata*), fino a un massimo del 5 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

v) per la spigola (*Dicentrarchus labrax*), lo sparaglione (*Diplodus annularis*), il sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), il sarago maggiore (*Diplodus sargus*), il sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), le cernie (*Epinephelus* spp.), la mormora (*Lithognathus mormyrus*), il pagello mafrone (*Pagellus acarne*), l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*), il pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*), il pagro mediterraneo (*Pagrus pagrus*), la cernia di fondale (*Polyprion americanus*), la sogliola (*Solea solea*) e l'orata (*Sparus aurata*), fino a un massimo del 3 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbocco e tramagli;

vi) per la spigola (*Dicentrarchus labrax*), lo sparaglione (*Diplodus annularis*), il sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), il sarago maggiore (*Diplodus sargus*), il sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), le cernie (*Epinephelus* spp.), la mormora (*Lithognathus mormyrus*), il pagello mafrone (*Pagellus acarne*), il pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*), il pagro mediterraneo (*Pagrus pagrus*), la cernia di fondale (*Polyprion americanus*), la sogliola (*Solea solea*), il nasello (*Merluccius merluccius*) e l'orata (*Sparus aurata*), fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari;

vii) per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*), la sardina (*Sardina pilchardus*), gli sgombri (*Scomber* spp.) e i suri (*Trachurus* spp.), fino a un massimo del 5 % del totale di catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29.8.2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER